



## RIMOZIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19

Con la pubblicazione del [decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24](#), "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (che si allega come parte integrante alla presente), è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all'emergenza COVID-19.

Le principali disposizioni contenute all'interno del decreto-legge, **valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022**, sono:

- in base a quanto disposto dall'art. 6, per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all'aperto che al chiuso:
  - il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all'aperto;
  - il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;
- in base a quanto disposto dall'art. 7, è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per l'accesso a:
  - piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
  - spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Inoltre, non viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19, viene eliminata la classificazione per colore delle zone di rischio e vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi, competizioni sportive, allenamenti, attività sportiva e attività motoria di base.

Sono escluse dall'obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale la normativa non prevede modificazioni.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste. *A tal fine restano in vigore le modalità, previste dai precedenti protocolli, per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19.*

**Si raccomanda, tuttavia, l'adozione delle misure di seguito indicate:**

### Informazione

Predisposizione di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa e

all'obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa vigente.

### **Distanziamento**

Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente all'interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta.

### **Igiene delle mani**

Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.

### **Igiene delle superfici**

Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.

### **Aerazione**

Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate).